

Regolamento di previdenza della Fondazione Risparmio 3 della Banca CIC (Svizzera) SA

1. Scopo

Per statuto la Fondazione Risparmio 3 della Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito denominata "fondazione") ha lo scopo di raccogliere averi previdenziali ai sensi dell'art. 82 LPP, di amministrarli e investirli in modo sicuro e redditizio, avvalendosi soprattutto dei servizi della Banca CIC (Svizzera) SA (di seguito denominata "CIC"). Il presente regolamento disciplina l'attività della fondazione e i diritti e doveri della stessa, dell'intestatario/intestatario della previdenza (di seguito denominati "intestatario") e dei beneficiari nell'ambito della previdenza vincolata.

A tal fine la fondazione stipula con l'intestatario una convenzione di previdenza ai sensi del presente regolamento e delle relative norme di legge e statutarie.

2. Dati dell'intestatario

L'intestatario prende atto e accetta che la CIC venga a conoscenza dei suoi dati occorrenti per lo svolgimento dei compiti della fondazione e/o della CIC. L'intestatario autorizza inoltre la CIC a utilizzare per propri scopi di marketing i dati dell'intestatario di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti ad essa conferiti dalla convenzione di previdenza e dal presente regolamento. Infine, l'intestatario prende atto che la fondazione può essere tenuta a norma di legge a fornire i dati a terzi autorizzati.

3. Apertura e gestione di una relazione di previdenza 3a

Una volta ricevuta la convenzione di previdenza firmata o confermata elettronicamente dall'intestatario, la fondazione apre una nuova relazione di previdenza 3a presso la CIC. Sotto questa relazione di previdenza sono depositati, in uno o più conti di previdenza 3a, gli averi previdenziali attribuibili all'intestatario. La fondazione affida la gestione del conto alla CIC. L'intestatario non ha alcun diritto diretto nei confronti della Banca CIC. Per quanto riguarda la gestione del conto e del deposito, le spese e le commissioni, si applicano le relative disposizioni della CIC e le sue norme in materia di commissioni. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch.

4. Versamenti

L'intestatario può stabilire liberamente, entro l'importo massimo annuale fiscalmente agevolato previsto a norma di legge, l'entità e la data dei versamenti fiscalmente agevolati sul conto di previdenza 3a.

I versamenti eccedenti l'importo massimo annuo fiscalmente agevolato stabilito per legge possono essere restituiti dalla fondazione all'intestatario in qualsiasi momento. In assenza di istruzioni di pagamento dell'intestatario, la restituzione avviene sulla relazione di conto da cui è stato effettuato il versamento. In caso di lavoratori indipendenti non affiliati a una cassa pensione, la restituzione dell'importo versato in eccesso è consentita solo dopo il ricevimento dell'attestazione di rimborso rilasciata dall'autorità fiscale. La fondazione ha il diritto di addebitare sul conto di previdenza 3a attribuito all'intestatario gli interessi percepiti sui versamenti illecitamente effettuati ed eventuali spese.

Ogni anno la CIC redige per conto della fondazione un estratto conto dei versamenti effettuati e delle prestazioni erogate destinato all'intestatario.

I versamenti dell'intestatario sono fiscalmente detraibili, nei limiti previsti dalla legge, in quanto contributi a forme di previ-

denza riconosciute. Affinché la CIC possa registrare i versamenti sul conto di previdenza 3a prima della fine del rispettivo anno civile e se ne possa quindi effettuare la detrazione nell'anno fiscale in questione, l'intestatario deve effettuarli tempestivamente. È escluso un accredito con effetto retroattivo.

5. Remunerazione

Il tasso d'interesse del conto di previdenza 3a è stabilito dal consiglio di fondazione e aggiornato in funzione della situazione vigente al momento sul mercato. Il tasso d'interesse aggiornato è pubblicato sul sito della CIC - www.cic.ch - e può essere richiesto in qualsiasi momento alla fondazione e alla CIC. Gli interessi vengono accreditati dalla CIC per conto della fondazione direttamente sul conto di previdenza 3a attribuito all'intestatario con valuta 31 dicembre.

Gli averi previdenziali non sono più remunerati al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento giusta l'art. 13 LPP, nonché a partire dalla data del decesso.

6. Investimenti in titoli

L'intestatario può incaricare la fondazione di investire i suoi averi previdenziali in titoli. Nell'ambito dell'investimento in titoli, la fondazione acquista a favore dell'intestatario quote di fondi previdenziali. Ai fini dell'investimento in titoli, la fondazione apre un deposito di previdenza 3a attribuibile all'intestatario presso la CIC, affidandone la gestione alla stessa.

I particolari dell'investimento in titoli sono stabiliti in un regolamento d'investimento a parte e forniti in maniera adeguata all'intestatario con investimenti in titoli.

7. Beneficiari

Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a) in caso di sopravvivenza, l'intestatario;
- b) dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'intestatario durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

Mediante il formulario messo a disposizione dalla fondazione, l'intestatario può designare una o più persone tra quelle menzionate alla lettera b cifra 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.

L'intestatario deve comunicare per iscritto alla fondazione le persone al cui sostentamento provvede in modo considerevole. Le persone che hanno convissuto con l'intestatario ai sensi della lettera b cifra 2, al momento del decesso dello stesso devono fornire prova scritta della convivenza ininterrotta durante i cinque anni precedenti. Finché la fondazione non viene informata di una convivenza o non viene fornito alcun giustificativo probante, essa parte dal presupposto che non esiste alcun convivente. La fondazione non ha alcun obbligo di cercare attivamente eventuali conviventi. Lo stesso

vale per le persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario ha provveduto in modo considerevole.

L'intestatario ha altresì il diritto, mediante comunicazione scritta alla fondazione, di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b cifre 3-5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

Se sussistono più aventi diritto e l'intestatario non ne precisa i diritti, la fondazione procede a suddividere gli averi previdenziali in parti uguali tra i beneficiari. Al momento in cui viene a conoscenza del decesso dell'intestatario, la fondazione può vendere i fondi previdenziali presenti risp. restituirli al fondo, accreditando il ricavato sul conto di previdenza 3a attribuito all'intestatario.

Modifiche risp. precisazioni dell'ordine dei beneficiari sono tenute in considerazione nella ripartizione del capitale in caso di decesso solo se la fondazione ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale. Qualora la comunicazione sia effettuata dopo il versamento, non sussiste più alcun diritto nei confronti della fondazione.

Qualora il decesso dell'intestatario sia stato causato intenzionalmente da un beneficiario, la fondazione può escludere questa persona dal diritto al capitale in caso di decesso, se non è stato ancora effettuato alcun versamento. In caso di dubbi, l'indegnità deve essere dimostrata.

8. Erogazione ordinaria delle prestazioni

La convenzione di previdenza cessa alla morte dell'intestatario o al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LPP (di seguito "età di riferimento"). Gli averi previdenziali possono essere pagati a partire da cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Tuttavia, qualora l'intestatario certifichi alla fondazione di svolgere un'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di riferimento, questi ha facoltà di continuare a effettuare versamenti sul conto di previdenza 3a a lui attribuito ovvero di acquistare fondi previdenziali, fino a cessazione definitiva dell'attività lucrativa e in ogni caso non oltre il termine consentito dalla legge. Ove il pagamento della prestazione venga posticipato in tal modo, l'intestatario è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto alla fondazione la cessazione della propria attività lucrativa. In caso di inadempienza del suddetto obbligo di notifica, la fondazione ha il diritto di addebitare all'intestatario gli interessi percepiti sui versamenti illecitamente effettuati e le relative eventuali spese.

Gli averi sono versati al raggiungimento dell'età di riferimento alla ricezione di un ordine scritto. La fondazione può stabilire i requisiti per la forma scritta, inclusa la certificazione, in qualsiasi momento.

9. Erogazione anticipata delle prestazioni

Il pagamento anticipato degli averi previdenziali è consentito a fronte di una richiesta scritta nei seguenti casi:

- quando l'intestatario percepisce una rendita di invalidità intera dell'assicurazione di invalidità federale e non è stato assicurato il rischio di invalidità;
- quando l'intestatario utilizza la prestazione erogata per un riscatto in un istituto di previdenza fiscalmente agevolato o per un'altra forma di previdenza riconosciuta;

- quando l'intestatario inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (pagamento entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- quando l'intestatario cessa l'attività lucrativa indipendente svolta fino a quel momento e inizia un'attività lucrativa indipendente di altra natura (pagamento entro un anno dall'inizio dell'attività lucrativa indipendente);
- quando l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
- in caso di acquisto o costruzione di proprietà di abitazioni per uso proprio;
- in caso di partecipazioni a proprietà di abitazioni per uso proprio;
- in caso di rimborso di prestiti ipotecari su proprietà di abitazioni per uso proprio.

Nel caso indicato alla precedente lettera b), l'intestatario dovrà risolvere la convenzione di previdenza in essere con la fondazione con un preavviso di tre mesi, affinché alla scadenza del termine di preavviso gli averi previdenziali possano essere pagati o i fondi previdenziali restituiti al partner di distribuzione, versandone successivamente il ricavato all'intestatario.

Ai fini del pagamento degli averi previdenziali o del ricavato del rimborso dei fondi previdenziali, gli intestatari coniugati o che vivono in un'unione domestica registrata nei suddetti casi c) - h) necessitano del consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

L'eventuale pagamento anticipato per la promozione della proprietà di abitazioni (casi f), g) e h)) può essere richiesto ogni cinque anni fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento. I termini "proprietà di abitazioni", "partecipazioni" e "uso proprio" vengono utilizzati nel senso previsto dall'Ordinanza del 3 ottobre 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411).

10. Versamento delle prestazioni

In caso di erogazione ordinaria come indicato al precedente punto 8 o in caso di erogazione anticipata come al punto 9, l'intestatario o il beneficiario ha diritto nei confronti della fondazione al pagamento degli averi previdenziali o del ricavato del rimborso dei fondi previdenziali. L'intestatario può richiedere alla fondazione il trasferimento nella sua sostanza privata, qualora ciò sia consentito per un fondo previdenziale.

Il pagamento degli averi previdenziali o del ricavato del rimborso dei fondi previdenziali oppure un trasferimento del fondo previdenziale possono essere assoggettati a un obbligo legale di notifica e all'imposta alla fonte.

L'intestatario o il beneficiario deve comprovare l'esigibilità della prestazione e la causale del pagamento, presentando alla fondazione gli opportuni documenti, in particolare attestati ufficiali. La fondazione si riserva il diritto di effettuare propri accertamenti prima di erogare le prestazioni. Laddove si rendano necessari particolari accertamenti, le relative spese saranno addebitate all'intestatario o al beneficiario. Gli averi previdenziali impiegati a scopo di proprietà di abitazioni vengono pagati dalla fondazione, dietro presentazione dei necessari documenti e d'intesa con l'intestatario, direttamente ai beneficiari (venditore, mutante, ecc.).

Alla scadenza del termine di prescrizione previsto dalla legge, i diritti non rivendicati confluiscono, senza alcun indennizzo, nel patrimonio libero della fondazione.

11. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

Ai fini della cessione, compensazione e costituzione in pegno di diritti a prestazioni si applica per analogia l'art. 39 LPP. Inoltre, è possibile costituire in pegno diritti a prestazioni nell'ambito delle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà di abitazioni. I diritti a prestazioni possono essere altresì ceduti o assegnati per via giudiziale, interamente o in parte, al coniuge o al partner registrato se il regime patrimoniale viene risolto per via giudiziale per un motivo diverso dalla morte del coniuge o del partner registrato.

12. Responsabilità

La fondazione non risponde nei confronti dell'intestatario per gli eventuali danni derivanti dal mancato rispetto da parte dello stesso di obblighi previsti a norma di legge, contratto o regolamento.

13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della fondazione si intendono validamente effettuate se inviate all'ultimo indirizzo fornito dall'intestatario.

14. Variazioni di indirizzo e dati personali, mancanza di rivendicazione

L'intestatario provvede affinché la fondazione possa contattarlo, segnalandole per iscritto in particolare le variazioni del proprio indirizzo di notifica e dei propri dati personali, nonché soprattutto del proprio stato civile. L'intestatario che omette tale segnalazione deve rispondere delle relative conseguenze. La fondazione e la CIC declinano qualsiasi responsabilità per le conseguenze di indicazioni insufficienti, ritardate o imprecise riguardo all'indirizzo o ai dati personali.

Qualora, malgrado le ricerche, la fondazione non riesca a mettersi in contatto con l'intestatario, essa prenderà i provvedimenti previsti dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri relative alla gestione degli averi senza notizie (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche svizzere. In tal caso la fondazione è autorizzata ad addebitare all'intestatario o al beneficiario i costi per le ricerche e per la speciale gestione degli averi previdenziali non rivendicati.

15. Verifica della legittimazione

La CIC e/o la fondazione effettueranno, qualora richiesto e ordinato dall'intestatario, una debita verifica della legittimazione. La CIC e la fondazione rispondono dei danni causati all'intestatario da una verifica della legittimazione non eseguita in

modo corretto intenzionalmente o per negligenza grave. L'intestatario si assume i rischi della trasmissione degli ordini e delle richieste. La CIC e la fondazione non rispondono dei danni causati da trasmissione viziata, mancata esecuzione o esecuzione in ritardo di ordini.

16. Consultazione da parte dei procuratori in CIC eLounge

L'intestatario prende atto e accetta che la sua relazione di previdenza 3a possa essere visibile in CIC eLounge, la soluzione e-banking della Banca CIC, anche per i suoi procuratori.

17. Commissioni

La fondazione può riscuotere commissioni per la gestione e amministrazione degli averi previdenziali o dei fondi previdenziali, nonché per particolari impegni, come in caso di prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà di abitazioni, in caso di abbandono della Svizzera o di assenza di notizie. Le relative commissioni possono essere visualizzate sul sito della CIC, www.cic.ch. Dietro richiesta, la fondazione e la CIC forniranno maggiori informazioni all'intestatario.

18. Modifiche del regolamento

Il consiglio di fondazione può deliberare in qualsiasi momento una modifica del regolamento. Le modifiche al regolamento vengono sottoposte all'esame dell'autorità di vigilanza ed entrano in vigore secondo le delibere del consiglio di fondazione. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario in forma adeguata. Esse diventano vincolanti per l'intestatario ovvero per i suoi successori, se questi ultimi, entro 30 giorni dalla notifica, non sollevano obiezione scritta o non si avvalgono della facoltà di risoluzione anticipata tramite cambio dell'istituto di previdenza. Le disposizioni di legge cogenti hanno la priorità nei confronti delle disposizioni del presente regolamento. Le stesse si intendono valide anche senza un'apposita comunicazione all'intestatario.

19. Diritto applicabile e foro competente

Il presente regolamento è soggetto al diritto svizzero. Ove consentito dalla legge, luogo di adempimento, foro competente esclusivo per tutti i tipi di procedimento e luogo di esecuzione, quest'ultimo tuttavia solo per intestatari o beneficiari domiciliati all'estero, è Basilea.

20. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce tutti i precedenti regolamenti.

Basilea, novembre 2024
Fondazione Risparmio 3 della Banca CIC (Svizzera) SA